



**Ministero dell'Istruzione**  
**Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale**  
**Vittorio Emanuele II**

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - [www.vittorioemanuele.edu.it](http://www.vittorioemanuele.edu.it)  
 PEO [bgtd030002@istruzione.it](mailto:bgtd030002@istruzione.it) - PEC [bgtd030002@pec.istruzione.it](mailto:bgtd030002@pec.istruzione.it)  
 CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. IPA UFPXVS



Data e prot. n. da segnatura SD  
 Circ. n. 342

Al personale docente  
 p.c. Personale ATA

**OGGETTO: scrutini finali classi quinte e IIIPD a.s. 2019-20**

Dal giorno venerdì 5 giugno '20 iniziano gli scrutini finali **classi quinte e IIIPD** a.s. 2019-20, come da circ. n. 440 del 26 agosto 2019 integrata dalla successiva circ. n. 41 del 28 settembre 2019, che valgono a tutti gli effetti come convocazione.

L'ordine del giorno, alla luce delle nuove disposizioni normative, è il seguente:

- a) Valutazione finale singole discipline;
- b) Valutazione del comportamento;
- c) Valutazione attività relativa ai PCTO (solo diurno);
- d) Certificazione raggiungimento crediti formativi per aggiornamento patti formativi (serale);
- e) Valutazione finale: ammissione/non ammissione all'Esame di Stato;
- f) Conversione credito scolastico terzo e quarto anno (conversione II PD per il corso serale);
- g) Attribuzione credito scolastico ultimo anno.

Gli scrutini si svolgeranno a distanza tramite piattaforma Meet di Gsuite. La convocazione alla videoconferenza sarà effettuata dalla Dirigente.

**L'inserimento dei dati preliminari** – per ogni docente valutazioni singole discipline, motivazione delle insufficienze o di NC - è a cura del **singolo docente** deve essere effettuato **entro le ore 12.00 del giorno non festivo precedente allo scrutinio**.

È importante che ciascun docente, anche per rispetto dei colleghi, inserisca in tempo utile tutti i dati.

La/il coordinatrice/ore inserisce prima dello scrutinio la proposta della valutazione del comportamento (può anche provvedere alla conversione automatica del credito degli anni precedenti e all'inserimento della proposta del giudizio di ammissione all'esame). Sarà condivisa con ciascun/a coordinatore/ricce la cartella di drive relativa alla propria classe contenente le attestazioni per l'attribuzione del credito scolastico, come da circolare n. 333 del 25 maggio 2020.

Nell'apposita sezione dell'area riservata del sito di istituto dedicata agli scrutini finali [link](#) troverete nei prossimi giorni, in aggiornamento, le istruzioni sia per l'inserimento preliminare da parte del singolo docente e del coordinatore, sia per la gestione degli scrutini da parte del coordinatore, così come i link per il caricamento degli atti degli scrutini, della modulistica correlata, della normativa di riferimento, delle firme di presenza – da compilare contestualmente all'avvio di ogni seduta - e di approvazione degli atti dello scrutinio – da compilare al termine di ogni seduta -, in aderenza a quanto disposto dalla nota del MI Registro Ufficiale protocollo n. 8464 del 28 maggio 2020, con particolare riferimento alla sezione *Disposizioni comuni sulle verbalizzazioni*.

Gli **scrutini si svolgeranno a distanza con applicativo on line** tramite il **Registro Elettronico Classeviva-Scrutinionline** e la documentazione relativa sarà gestita direttamente da tale applicativo:

- il giudizio sulla classe, comprensivo di indicazioni specifiche per casi particolari che possano impattare sulla valutazione finale (casi particolari, riferimenti a PDP o altri piani individualizzati...) sarà inserito direttamente nell'applicativo nel campo *Oss finali* e sarà automaticamente inserito a verbale;
- il verbale sarà direttamente prodotto al termine degli scrutini;
- il tabellone completo delle valutazioni definitive, sarà prodotto dal coordinatore al termine dello scrutinio e visionato da tutto il CdC, come allegato al verbale, mentre la segreteria provvederà a produrre i tabelloni per la pubblicazione.

Al fine di ottemperare a quanto disposto dalla nota del MI Registro Ufficiale protocollo n. 8464 del 28 maggio 2020, con particolare riferimento alla sezione *Disposizioni comuni sulle verbalizzazioni*, l'approvazione degli atti e l'attestazione della presenza sarà gestita nel seguente modo:

- *all'inizio della seduta (non prima) ciascun docente registra la sua presenza attraverso il modulo google predisposto (che rileva automaticamente l'orario di firma);*
- *durante la seduta il coordinatore condivide con il CdC la sezione di RE relativa allo scrutinio online, consentendo la visualizzazione sincrona di ogni delibera o decisione, registrata in piattaforma RE e pertanto automaticamente a verbale, e attraverso l'acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale;*
- *al termine dello scrutinio (poco prima dell'orario indicato come chiusura della seduta) ciascun docente dichiara l'approvazione di tutti gli atti correlati allo scrutinio attraverso il modulo google predisposto (che rileva automaticamente l'orario di approvazione);*
- *il dirigente scolastico procederà a firma digitale e protocollazione di tutti gli atti di scrutinio.*

L'ammissione all'Esame di Stato è comunque disposta dal DL 22/2020 e dalla successiva OM 10/2020: pertanto non necessita di votazione da parte del CdC e tutte le ammissioni saranno deliberate all'unanimità. Diversamente qualora si debba deliberare la non ammissione ai sensi dell'OM n. 10/2020 articolo 3 comma 3 si potrà comunque deliberare a maggioranza l'attribuzione di valutazioni (di discipline e comportamento in quanto l'organo deliberante è il CdC su proposta del singolo docente), nonché del credito scolastico. Di tali votazioni è necessario dare evidenza in piattaforma RE e nel verbale, qualora non siano all'unanimità.

Conviene qui ricordare che il **Consiglio di Classe**, in sede di scrutinio, deve essere **perfetto**, il che comporta che i docenti eventualmente assenti devono essere sostituiti con nomina del DS. Il ruolo del coordinatore, anche in presenza del dirigente, risulta essere cruciale durante la gestione dello scrutinio, sia per la sua conoscenza approfondita e globale della classe, sia per la gestione dello scrutinio informatizzato.

A tal proposito si ricorda che:

- i **docenti di sostegno** condivideranno con il CdC apposita relazione intermedia per studentesse o studenti con disabilità;
- il coordinatore specifica nel verbale i nominativi delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali per cui la valutazione è correlata a un **PDP** o ad altro tipo di piano personalizzato.

Riportiamo la normativa di riferimento specifica valida per il corrente anno scolastico 2019-20 per le classi finali della scuola secondaria di II grado e corsi serali, così come già richiamate nelle circolari interne 294 e 326:

**Decreto Legge n. 22 del giorno 8 aprile 2020**, *Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*

#### **Articolo 1 comma 6**

*6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.*

**OM n. 10 del 16 maggio 2020** *concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020*

#### **Articolo 3 (Candidati interni)**

*1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l'esame di*

Stato in qualità di candidati interni:

a) ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

[...]

2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente. L'esito della valutazione è reso pubblico, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso". Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. [...]

3. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. [...]

### **Articolo 10 - (Credito scolastico)**

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A alla presente ordinanza.

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica.

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

6. Il punteggio quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto.

In particolare, per le classi del **corso serale**, nell'art. 10 comma 8 si specifica:

### **Articolo 10 - (Credito scolastico)**

[...]

8. Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello,

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico.

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell'Allegato A della presente ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 punti.

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all'allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti.

**Nota del MI Registro Ufficiale protocollo n. 8464 del 28 maggio 2020** Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative

### **Disposizioni comuni sulle verbalizzazioni**

Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l'acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei casi,

a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto.

### **Articolo 19 (Esame dei candidati con disabilità)**

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI).

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica ai sensi dell'articolo 7, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, all'attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.

### **Articolo 20 (Esame dei candidati con DSA)**

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).

Per gli alunni stranieri è comunque necessario fare riferimento alle **Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri** del 19 febbraio 2014, in particolare all'art. 12, mentre, in generale, per gli alunni con **BES** è bene ricordare quanto sintetizzato nel documento pubblicato a marzo 2014 dall'USR Lombardia "**Strumenti d'intervento per alunni con bisogni Educativi speciali e organizzazione territoriale per L'inclusione scolastica - Concetti chiave e orientamenti per l'azione**":

#### **6.3 Alunni con altre situazioni BES**

La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES richiede di porre al centro alcuni principi guida che dovrebbero caratterizzare sempre le azioni valutative della scuola nei confronti degli apprendimenti degli alunni:

- è necessario distinguere monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti;
- è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa;
- è auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale mai parcellizzata e segmentata.

La valutazione deve inoltre tener conto:

- della situazione di partenza;
- dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento;
- dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento;
- delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento. [...]

Relativamente alle valutazioni dei PCTO - percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - per le classi quinte, il Consiglio di classe terrà conto di quanto indicato nell'articolo 10, comma 3, dell'OM 10/2020:

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

Per la valutazione finale e gli adempimenti ad essa relativi il Consiglio di Classe tiene in considerazione quanto deliberato dal Collegio Docenti, ferma restando la possibilità del CdC di deliberare in deroga per casi particolari.

In particolare il Consiglio di Classe farà riferimento ai criteri indicati nelle seguenti circolari, con riferimento alle delibere del Collegio Docenti del 19 maggio 2020:

- n. 333 criteri di assegnazione credito scolastico a.s. 2019-20 e trasmissione attestati
- n. 334 criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento a.s. 2019-20

(\*) Il Dirigente Scolastico  
Patrizia Giaveri

(\*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993